

ISSN 2421-4442

S T S SOCIETÀ

ICUREZZA ERRORISMO

Security Terrorism Society

INTERNATIONAL JOURNAL - Italian Team for Security, Terroristic Issues & Managing Emergencies



EDUCatt

SICUREZZA, TERRORISMO E SOCIETÀ

INTERNATIONAL JOURNAL
Italian Team for Security,
Terroristic Issues & Managing Emergencies

3

ISSUE 1/2016

Milano 2016

EDUCATT - UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

SICUREZZA, TERRORISMO E SOCIETÀ
INTERNATIONAL JOURNAL – Italian Team for Security, Terroristic Issues & Managing Emergencies

ISSUE I – 3/2016

Direttore Responsabile:

Matteo Vergani (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano e Global Terrorism Research Centre – Melbourne)

Co-Direttore e Direttore Scientifico:

Marco Lombardi (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano)

Comitato Scientifico:

Maria Alvanou (Lecturer at National Security School – Atene)
Cristian Barna (“Mihai Viteazul” National Intelligence Academy– Bucharest, Romania)
Claudio Bertolotti (senior strategic Analyst at CeMiSS, Military Centre for Strategic Studies– Roma)
Valerio de Divitiis (Expert on Security, Dedicated to Human Security – DEDIHS)
Chiara Fonio (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano)
Sajjan Gohel (London School of Economics – London)
Rovshan Ibrahimov (Azerbaijan Diplomatic Academy University – Baku, Azerbaijan)
Daniel Köhler (German Institute on Radicalization and De-radicalization Studies – Berlin)
Miroslav Mareš (Masaryk University – Brno, Czech Republic)
Vittorio Emanuele Parsi (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano)
Anita Perešin (University of Zagreb – Croatia)
Giovanni Pisapia (Senior Security Manager, BEGOC – Baku – Azerbaijan)
Iztok Prezelj (University of Ljubljana)
Eman Ragab (Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies (ACPSS) – Cairo)
Riccardo Redaelli (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano)
Mark Sedgwick (University of Aarhus – Denmark)
Arturo Varvelli (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale – ISPI – Milano)
Kamil Yilmaz (Independent Researcher – Turkish National Police)
Munir Zamir (Fida Management&C7 – London)
Sabina Zgaga (University of Maribor – Slovenia)
Ivo Veenkamp (Hedayah – Abu Dhabi)

Comitato Editoriale:

Gabriele Barni (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano)
Alessandro Burato (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano)
Alessia Ceresa (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano)
Barbara Lucini (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano)
Davide Scotti (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano)

© 2016

EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università Cattolica

Largo Gemelli 1, 20123 Milano - tel. 02.7234.22.35 - fax 02.80.53.215

e-mail: editoriale.dsu@educatt.it (produzione); librario.dsu@educatt.it (distribuzione)

web: www.educatt.it/libri

Associato all'AIE – Associazione Italiana Editori

ISBN: 978-88-9335-048-8

copertina: progetto grafico Studio Editoriale EDUCatt

Table of contents

RESEARCH ARTICLE

- GIORGIA GENTILI
The debate around the evolution of Boko Haram's connections
to al Qa'ida in the Islamic Maghreb..... 7
- BARBARA LUCINI
Security, resilience and migration: a sociological analysis.
Lessons learned from the Federal Republic of Germany 41

ANALYSES AND COMMENTARIES

- ALESSANDRO BURATO
SOCial Media INTelligence: l'impiego per l'ordine
e la sicurezza pubblica 61
- SIMONE FERRARI
L'arte dell'Intelligence per anticipare le mosse della 'ndrangheta 79
- LARIS GAISER
Economic intelligence for a new world order..... 123

FOCUS: ASPETTI LEGALI

- GIUSEPPE CARLINO
Dalla normativa penale antiterrorismo alcune deduzioni
democratico-costituzionali 145
- SIMONE FERRARI
Ancora sul caso Abu Omar: la Cassazione "conferma"
la condanna a sei anni di reclusione per associazione
con finalità di terrorismo internazionale..... 165

FOCUS: GRANDI EVENTI

- GIOVANNI PISAPIA
Planning Security Measures for Major Sport Events'
Transport System: a Practical Risk-Based Methodology 175

Ancora sul caso Abu Omar: la Cassazione “conferma” la condanna a sei anni di reclusione per associazione con finalità di terrorismo internazionale

SIMONE FERRARI¹

La Quinta Sezione penale della Corte Suprema di Cassazione (sentenza 8 ottobre 2015 - 21 gennaio 2016, n. 2651) ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Abu Omar avverso la sentenza della Corte d'Assise di Appello di Milano con la quale era stata confermata la condanna, emessa all'esito di giudizio abbreviato, in ordine alle imputazioni di *associazione con finalità di terrorismo internazionale*, avendo operato con funzioni direttive fino al 17 febbraio 2003, data del subito sequestro di persona (art. 270 *bis* c.p.); ricettazione e falso di documenti di identità aggravati dalla finalità di terrorismo e dal numero delle persone; favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 286/1998, reato ugualmente aggravato dalla finalità di terrorismo e dal numero delle persone.

Il ricorrente era stato condannato alla pena di *sei anni di reclusione* e alle pene accessorie conseguenti.

Ai sensi dell'art. 270 *bis* c.p. (rubricato «associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico»), chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la *finalità di terrorismo* ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego².

¹ Avvocato e dottore di ricerca in Diritto Penale - perfezionato in Intelligence e Sicurezza Nazionale presso l'Università degli Studi di Firenze.

² L'art. 1, comma 3 *bis*, D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015, ha disposto che la condanna per i delitti previsti dal presente articolo comporti la pena accessoria

Dal concetto di eversione va tenuto distinto quello di terrorismo: il fine di terrorismo non è invero coesistente a quello di eversione, perché si può seminare terrore senza avere un obiettivo eversivo e si può agire con finalità eversiva senza spargere terrore³.

Sono considerate con *finalità di terrorismo* le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia (art. 270 *sexies* c.p.).

Il reato – non avente natura plurioffensiva atteso che il bene giuridico tutelato è esclusivamente la personalità internazionale dello Stato⁴ – era stato addebitato ad Abu Omar per avere svolto *funzioni direttive* nell'organizzazione sovranazionale denominata anche con la sigla *Ansar al-Islam*, finalizzata alla commissione di azioni terroristiche contro governi, forze militari, istituzionali, organismi internazionali nel quadro della *jihad*, strategia violenta per l'affermazione dei principi «puri» della religione islamica, coordinando fra loro i vertici dell'organizzazione transnazionale e la cellula italiana, approvvigionando di documenti falsi e favorendo la diffusione delle finalità e dell'ideologia dell'associazione con scopi di terrorismo, attraverso il proprio ruolo di Imam. Il ricorrente era infatti responsabile religioso presso una moschea, dall'estate del 2000.

La sentenza della Corte d'Assise di Appello di Milano premetteva che la sussistenza dell'associazione terroristica contestata all'imputato era stata già riconosciuta dalla Corte di Cassazione (*sentenza n. 31389/2008*⁵), sicché

della *perdita della potestà genitoriale* quando sia coinvolto un minore.

³ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte Speciale*, I, 5^a ed., Zanichelli, 2012, 48.

⁴ Cass. n. 12252/2012.

⁵ «Ai fini della configurabilità del delitto di associazione sovversiva con finalità di terrorismo internazionale, la necessità di una struttura organizzativa effettiva e tale da rendere possibile l'attuazione del programma criminale non implica necessariamente il riferimento a schemi organizzativi ordinari, essendo sufficiente che i modelli di aggregazione tra sodali integrino il *minimum* organizzativo richiesto a tale fine. Ne deriva che tali caratteri sussistono anche con riferimento alle strutture "cellulari" proprie delle associazioni di matrice islamica, caratterizzate da estrema flessibilità interna, in grado di rimodularsi secondo le pratiche esigenze che, di volta in volta, si presentano, in condizioni di operare anche contemporaneamente in più Stati, ovvero anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici o comunque a distanza tra gli adepti anche connotati da marcata sporadicità, considerato che i soggetti possono essere arruolati anche di volta in volta, con una sorta di adesione progressiva ed entrano, comunque,

scopo del processo a carico del ricorrente era solo quello di dimostrare il suo ruolo all'interno dell'organizzazione stessa.

Sosteneva l'impugnante di essersi limitato a raccogliere fondi da utilizzare per il sostegno delle persone arrestate, senza tuttavia avere il ruolo di coordinamento che gli si attribuiva.

Ma per la Corte di Cassazione il ricorso è inammissibile, essendo viziato da aspecificità dei motivi.

Oltretutto, la citata sentenza n. 31389/2008 – che aveva riconosciuto l'esistenza dell'associazione terroristica in esame, con riferimento alle posizioni dei concorrenti dell'imputato – ha sottolineato come anche la condotta di adesione ideologica che si sostanzia in seri propositi criminali diretti alla realizzazione delle finalità associative integri il reato di cui all'art. 270 *bis*, avente natura di *delitto di pericolo presunto*.

Sono reati di pericolo astratto (o presunto) quei reati nei quali il Legislatore, sulla base di leggi di esperienza, ha presunto che una classe di comportamenti è, nella generalità dei casi, fonte di pericolo per uno o più beni giuridici: il pericolo non è dunque elemento del fatto di reato e la sua sussistenza nel caso concreto non deve essere accertata dal Giudice. Ciò che il Giudice deve accertare è soltanto il verificarsi di quel comportamento che il Legislatore ha ritenuto normalmente pericoloso⁶.

In altri termini, se si dimostra l'esistenza di una struttura organizzativa con grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione del programma criminale, e che giustifichi la valutazione legale di pericolosità, il reato associativo resta integrato non essendo anche necessario che l'associazione si esprima attraverso la predisposizione di un programma di azioni terroristiche.

Risulta in particolare provato che l'imputato fu invitato a lasciare gli uffici della moschea per avere ospitato «fratelli» ritenuti pericolosi e per avere propagandato all'interno del luogo di culto la raccolta di fondi per gli altri fratelli *mujaheddin* e per i familiari dei «martiri»: una condotta che integra la fattiva partecipazione all'associazione terroristica, in quanto esprime il sostegno alle

a far parte di una struttura associativa saldamente costituita. Ne consegue che, in tal caso, l'organizzazione terroristica transnazionale assume le connotazioni, più che di una struttura statica, di una rete in grado di mettere in relazione soggetti assimilati da un comune progetto politico-militare, che funge da catalizzatore dell'*affectio societatis* e costituisce lo scopo sociale del sodalizio ... riveste natura di *atto terroristico* l'atto di violenza che, ancorché rivolto contro il nemico armato, abbia come conseguenza "collaterale" inevitabile e prevista la morte o la causazione di gravi lesioni a civili, terzi rispetto ai soggetti attivi e non identificabili come avversari di questi».

⁶ G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Manuale di Diritto penale. Parte Generale*, 4^a ed., Giuffrè, 2012, 208.

finalità della stessa e il concreto intervento in favore degli adepti in adesione al perseguimento del progetto *jihadista*.

Il tutto unitamente al comportamento accertato e consistito nella preparazione di documenti d'identità indispensabili per tenere celata la reale identità dei «fratelli» che dovevano spostarsi per garantire l'operatività dell'associazione terroristica.

Un ruolo, in definitiva, che essendo svolto con continuità, esprime una *posizione apicale*, di organizzatore della struttura terroristica.

Di recente la Cassazione è intervenuta in argomento, affermando che costituisce *apologia* del reato di associazione con finalità di terrorismo internazionale la pubblicazione, su *siti web* aperti all'accesso di chiunque, di un documento di incitamento al sostegno delle ragioni e dell'attività dell'Isis, e vi è giurisdizione italiana se il testo è destinato a chi vive in Italia⁷.

Più in generale, integra il delitto di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale la formazione di un sodalizio, connotato da strutture organizzative «cellulari» o «a rete», in grado di operare contemporaneamente in più Paesi, anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici ovvero informatici anche discontinui o sporadici fra i vari gruppi in rete, che realizzi anche una delle condotte di supporto funzionale all'attività terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, quali quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti di propaganda, all'assistenza agli associati, al finanziamento, alla predisposizione o acquisizione di armi o di documenti falsi, all'arruolamento, all'addestramento (fattispecie in cui è stata ritenuta sussistente la prova dell'operatività di una cellula e della sua funzionalità al perseguimento della finalità di terrorismo internazionale sulla base dell'attività di indottrinamento, reclutamento e addestramento al martirio di nuovi adepti, da inviare all'occorrenza nelle zone teatro di guerra, e della raccolta di denaro destinato al sostegno economico dei combattenti del *jihad* all'estero)⁸.

Peraltro, l'accertamento del ricorrere del *requisito organizzativo* ai fini dell'applicazione della norma in esame a fatti di terrorismo di matrice islamico-fondamentalista ha posto non pochi *problemi* all'interprete.

La scarsa conoscenza della struttura interna di questa nuova forma di organizzazione criminale rende, infatti, pressoché inutile il ricorso all'esperienza giurisprudenziale maturata in materia di associazione mafiosa, dove, per raggiungere la prova dell'esistenza dell'associazione, si richiede l'esistenza di

⁷ Cass. n. 47489/2015, su cui v. S. ZIRULIA, *Apologia dell'IS via Internet e arresti domiciliari. Prime prove di tenuta del sistema penale rispetto alla nuova minaccia terroristica*, in www.penalcontemporaneo.it.

⁸ Cass. n. 46308/2012.

un'organizzazione stabilmente strutturata, caratterizzata dalla ripartizione di ruoli fra gli associati e disciplinata al suo interno da vincoli di obbedienza e da «regole» per l'accesso dei nuovi accoliti. In alternativa a questo modello «forte» di organizzazione, si potrebbe propendere per il diverso modello – ben più «debole» – adottato dalla giurisprudenza in materia di contrasto al traffico di stupefacenti, in forza del quale non è richiesta la dimostrazione che l'associazione possieda mezzi o abbia al proprio interno una ripartizione di ruoli fra gli associati o sia disciplinata da regole gerarchiche. Tuttavia, l'adozione di tale modello in materia di contrasto al terrorismo porrebbe un serio problema di rispetto dei principi di materialità e di offensività: la «debolezza» del modello associativo adottato in materia di traffico di stupefacenti, infatti, è almeno in parte compensata, in quel contesto, dal fatto che solitamente ci si trova in presenza di gruppi di soggetti che effettivamente realizzano una molteplicità di reati-scopo dell'associazione; al contrario, le «cellule terroristiche» (o supposte tali) di matrice islamico-fondamentalista, scoperte fino ad oggi in Italia, al momento dell'intervento delle Forze dell'Ordine non erano ancora «passate all'azione»⁹.

Per dare maggior «corpo» alla fattispecie di cui all'art. 270 *bis*, pertanto, la giurisprudenza ha statuito che per la configurabilità del delitto (non è necessaria la realizzazione dei reati oggetto del programma criminoso, ma) occorre l'esistenza di una struttura organizzata, anche elementare, che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno *possibile* l'attuazione del programma criminoso¹⁰.

Ma quali sono gli elementi di *prova* necessari per ritenere dimostrata l'esistenza di un concreto e attuale programma di violenza? È ragionevole in proposito ritenere raggiunta la prova ove dalle indagini sia emerso (principalmente grazie a intercettazioni telefoniche e ambientali e a pedinamenti) che i sospetti associati mantenevano fra loro stabili contatti, che condividevano l'adesione all'ideologia islamico-fondamentalista e che si dichiaravano pronti all'uccisione degli «infedeli» e al martirio (elementi, questi, solitamente dimostrati dal sequestro di videocassette o manuali contenenti, ad esempio, immagini di campi di addestramento, esecuzioni di «prigionieri», istruzioni su come commettere attentati o creare ordigni, esortazioni alla *jihad*, ecc.)¹¹.

In relazione agli elementi che denotano la condotta di *partecipazione* all'associazione di cui all'art. 270 *bis*, va posto in luce che essa non è integrata dalla sola *adesione ideale* al programma criminale o dalla comunanza

⁹ A. VALSECCHI, in *Codice penale commentato*, diretto da E. Dolcini e G.L. Gatta, I, 4^a ed., Wolters Kluwer, 2015, 2999.

¹⁰ Cass. n. 46308/2012.

¹¹ A. VALSECCHI, in *Codice penale commentato*, cit., 3000.

di pensiero e di aspirazioni con gli associati, occorrendo, invece, l'effettivo inserimento nella struttura organizzata, con lo svolgimento di attività preparatorie per l'esecuzione del programma e l'assunzione di un ruolo concreto nell'organigramma criminale¹².

Invero, segno di militanza, di condivisione e di consapevole adesione al programma associativo può essere anche costituito dalla disponibilità ad offrire un contributo fattivo a seconda delle contingenze, tale da collocare l'indagato alla base della piramide organizzativa dell'associazione; d'altronde, la partecipazione è organico inserimento che non postula, di necessità, il positivo esperimento e, dunque, l'individuazione di una specifica condotta spiegata a sostegno del sodalizio, in chiave di attuale e specifico contributo causale al suo mantenimento o rafforzamento, trattandosi peraltro di fattispecie a forma libera, potendo la partecipazione estrinsecarsi con qualsivoglia modalità. Il contributo causale è, del resto, immanente al mero inserimento organico nella struttura associativa, specie sotto il profilo che l'affidamento sulla persistente disponibilità di adepti, che rimangano mimetizzati nel tessuto connettivo della società (a fianco e a sostegno di quanti si erano dati alla clandestinità), è tale da rafforzare e consolidare il vincolo associativo, concorrendo a costituire l'elemento di coesione del gruppo, al pari della consapevolezza della comune militanza e della condivisione dell'idea rivoluzionaria¹³.

Anche con riferimento al delitto in parola è configurabile il *concorso esterno* nel reato nei confronti di quei soggetti che, pur restando estranei alla struttura organizzativa, apportino un concreto e consapevole contributo causalmente rilevante alla conservazione, al rafforzamento e al conseguimento degli scopi dell'organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali, sempre che sussista la consapevolezza della finalità perseguita dall'associazione a vantaggio della quale è prestato il contributo¹⁴.

Il delitto in discorso non va confuso con quello di «associazioni sovversive» (art. 270 c.p.¹⁵): infatti, ai fini del *discrimen* tra la fattispecie di cui all'art. 270 *bis* e quella di cui all'art. 270 è necessario avere riguardo alla natura della violenza utilizzata per perseguire il fine per il quale l'associazione sia costitu-

¹² Cass. n. 22719/2013.

¹³ Cass. n. 42285/2014.

¹⁴ Cass. n. 16549/2010.

¹⁵ «Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento».

ita, sussistendo la violenza generica nell'associazione *ex art. 270* e la violenza terroristica in quella *ex art. 270 bis*, considerato che il terrorismo, ancorché qualificato come finalità dall'art. 270 *bis*, non costituisce, in genere, un obiettivo ma un mezzo o una *strategia* che si caratterizza per l'uso indiscriminato della violenza, non solo perché accetta gli effetti collaterali della violenza diretta, ma anche perché essa può essere rivolta *in incertam personam* allo scopo di generare panico, terrore, insicurezza e costringere chi ha il potere di prendere decisioni a fare o tollerare soluzioni che non avrebbe accettato in condizioni normali¹⁶.

Da ultimo, con il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, il Legislatore italiano ha inteso ulteriormente potenziare i meccanismi di contrasto al terrorismo internazionale, con particolare riguardo al fenomeno dell'estremismo islamico-fondamentalista. Il fenomeno che pare oggi preoccupare maggiormente le polizie e i sistemi di sicurezza di tutto il mondo è quello dei c.d. «lupi solitari»: ossia di soggetti (spesso immigrati di seconda o terza generazione) convertitisi a titolo individuale alla causa fondamentalistica, e disposti ad immolare la propria vita nel compimento di azioni terroristiche pianificate per così dire «in proprio», eventualmente avvalendosi delle informazioni sulle modalità di realizzazione di ordigni micidiali reperibili in Internet, ovvero mettendo a frutto l'addestramento ricevuto o l'esperienza di combattimento maturata nel corso di viaggi in zone interessate da conflitti armati. Un fenomeno quasi totalmente nuovo, e distinto da quello tradizionale del terrorista membro di un'organizzazione criminosa, attorno alla cui figura è ritagliato l'intero arsenale delle norme incriminatrici presenti sino ad ora nei Codici penali europei – ivi compreso il Codice penale italiano, dove la norma chiave nella lotta al terrorismo di matrice islamica è stata sinora proprio quella di cui all'art. 270 *bis*, rubricato appunto «associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale»¹⁷.

¹⁶ Cass. n. 46340/2013.

¹⁷ F. VIGANÒ, *Minaccia dei 'lupi solitari' e risposte dell'ordinamento: alla ricerca di un delicato equilibrio tra diritto penale, misure di prevenzione e diritti fondamentali della persona*, in www.penalecontemporaneo.it.

La Rivista semestrale *Sicurezza, Terrorismo e Società* intende la *Sicurezza* come una condizione che risulta dallo stabilizzarsi e dal mantenersi di misure proattive capaci di promuovere il benessere e la qualità della vita dei cittadini e la vitalità democratica delle istituzioni; affronta il fenomeno del *Terrorismo* come un processo complesso, di lungo periodo, che affonda le sue radici nelle dimensioni culturale, religiosa, politica ed economica che caratterizzano i sistemi sociali; propone alla *Società* – quella degli studiosi e degli operatori e quella ampia di cittadini e istituzioni – strumenti di comprensione, analisi e scenari di tali fenomeni e indirizzi di gestione delle crisi.

Sicurezza, Terrorismo e Società si avvale dei contributi di studiosi, policy maker, analisti, operatori della sicurezza e dei media interessati all'ambito della sicurezza, del terrorismo e del crisis management. Essa si rivolge a tutti coloro che operano in tali settori, volendo rappresentare un momento di confronto partecipativo e aperto al dibattito.

La rivista ospita contributi in più lingue, preferendo l'italiano e l'inglese, per ciascuno dei quali è pubblicato un Executive Summary in entrambe le lingue. La redazione sollecita particolarmente contributi interdisciplinari, commenti, analisi e ricerche attenti alle principali tendenze provenienti dal mondo delle pratiche.

Sicurezza, Terrorismo e Società è un semestrale che pubblica 2 numeri all'anno. Oltre ai due numeri programmati possono essere previsti e pubblicati numeri speciali.

EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università Cattolica
Largo Gemelli 1, 20123 Milano - tel. 02.72342235 - fax 02.80.53.215
e-mail: editoriale.dsu@educatt.it (produzione) - librario.dsu@educatt.it (distribuzione)
redazione: redazione@itstime.it
web: www.sicurezzaerrorismosocieta.it
ISBN: 978-88-9335-048-8



Euro 20,00